



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

SETTORE PRIMO

N. 321

UFFICIO CONTENZIOSO

del 30 OTT. 2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 698 del - 9 NOV. 2012

Oggetto: Giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Bitonto dal sig. Milillo Michele c/Comune di Giovinazzo. Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. 152 del 23-10-2012 di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/07/2012 di approvazione del bilancio di Previsione dell'anno 2012.
- Del Decreto Sindacale n. 3 del 02/10/2012 prot. n. 21319 con cui è stato conferito al Segretario Generale l'incarico di dirigente ad interim del settore "Servizi alla città".

Premesso che in data 12/05/2011 è stato acquisito al Protocollo Generale Arrivi di questo Ente, al n. 11227 l'atto di citazione introdotto dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Bitonto, dal Sig. Milillo Michele per accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà dell'area individuata nel catasto terreni del Comune di Giovinazzo al foglio 2 particella 699, e condannare il Comune alla restituzione di detta area ed al ripristino dello stato dei luoghi ed in subordine, qualora non fosse possibile la restituzione dell'area, di condannare l'Ente al risarcimento dei danni commisurati al valore corrente di mercato della superficie dell'area;

Richiamata la deliberazione di G.C. 117 del 16/09/2011 con la quale l'Amministrazione Comunale si è costituita in giudizio ed ha affidato l'incarico di difesa legale del Comune all'avv. Alessandro Spina;

Dato atto, altresì, che con la predetta deliberazione l'Amministrazione Comunale demandava alla competenza del Dirigente del settore interessato i successivi atti gestionali per la definizione degli onorari da corrispondere al legale per l'attività professionale;

Ritenuto di definire il compenso da corrispondere al professionista incaricato nella misura complessiva di € 9.000,00 (comprensiva di diritti, onorari, spese, IVA, CAP e ritenute), come concordato con il medesimo legale;

Vista la nota prot. n. 23627 del 29/10/2012 con cui l'Avv. Alessandro Spina ha comunicato di accettare quale compenso, per l'incarico in oggetto, la somma di € 9.000,00 onnicomprensiva di diritti, onorari, spese, IVA, CAP e ritenute;

Accertato che nel bilancio di previsione 2012 esistono sufficienti disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa al capitolo 124;

Visto lo schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato in cui sono definite le condizioni di affidamento dell'incarico e la misura del compenso da corrispondere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 97 e 107,

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dell'incarico di rappresentanza e difesa di questo Ente nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, dal Sig. Milillo Michele con atto di citazione prot. n. 11227 del 12/05/2011, conferito all'Avv. Alessandro Spina con deliberazione di G.C. 117 del 16/09/2011.
- 2) Di stabilire che all'Avv. Alessandro Spina sarà riconosciuto un compenso professionale di € 9.000,00 onnicomprensivo di diritti, onorari, spese, IVA, CAP e ritenute.
- 3) Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista in cui sono definite le condizioni di espletamento dell'incarico, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A).
- 4) Di impegnare la somma di € 9.000,00 onnicomprensiva di diritti, onorari, spese e quant'altro relativa al predetto incarico, con imputazione al capitolo 124 del bilancio di previsione 2012, secondo quanto concordato.
- 5) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE F.F.
F.to D.ssa Teresa DE LEO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 9.000,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 754 al capitolo 124 del bilancio corrente. *SIOPF 1331*

Impegno registrato contabilmente il 5/4/2011

L'addetto all'ufficio impegni *[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

UFFICIO CONTENZIOSO

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

L'anno 2012 il giorno _____ del mese di _____ tra:

Il Comune di Giovinazzo, codice fiscale 80004510725, in persona della dott.ssa Teresa DE LEO, Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Città,

E

l'Avv. Alessandro Spina, nato a Bisceglie il 02/12/1969, C.F. SPNLSN69T02A883E con studio in Bisceglie alla Via Aldo Moro n. 73,

Premesso che con deliberazione della G. C. n. 117 del 16/09/2011, di costituzione in giudizio, l'Amministrazione Comunale incaricava l'Avv. Alessandro Spina, di rappresentare e difendere il Comune di Giovinazzo nel giudizio promosso c/o il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto dal sig. Milillo Michele, a mezzo dell'Avv. Antonio Calvani, per accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà dell'area individuata nel catasto terreni del Comune di Giovinazzo al foglio 2 particella 699, e condannare il Comune alla restituzione di detta area ed al ripristino dello stato dei luoghi ed in subordine, qualora non fosse possibile la restituzione dell'area, di condannare l'Ente al pagamento del valore dell'area.

Tutto quanto innanzi premesso, tra le parti come innanzi generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Compenso)

In esecuzione della deliberazione della G. C. n. 117 del 16/09/2011, di costituzione in giudizio e della successiva determinazione n. ___ del __/__/__, il compenso da corrispondere al professionista incaricato, in ottemperanza alle nuove disposizioni sulla liberalizzazione delle tariffe professionali, viene determinato con la presente convenzione in € _____ onnicomprensivi per diritti, onorari, spese, Cap, IVA.

Detto importo si considera remunerativo di tutti gli adempimenti necessari ad assistere e rappresentare l'Ente per l'intero giudizio, senza che il professionista possa avanzare pretese diverse e maggiori di quanto pattuito con la presente, fino al termine del processo, in deroga ai minimi tariffari in base al D. L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in Legge n. 248 del 04/08/2006.

E' prevista la corresponsione di un acconto non superiore al 50% del compenso come innanzi definito, previa presentazione di apposita fattura da parte del professionista incaricato.

Art. 2 (Obblighi del professionista)

L'Avv. Alessandro Spina accetta l'incarico e si obbliga a prestare la sua opera in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. Il professionista dovrà normalmente eseguire personalmente l'incarico affidatogli e, ove necessario e sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di sostituti. Durante lo svolgimento dell'incarico dovrà trasmettere all'Ente copie degli scritti difensivi e di controparte e dovrà tenere correntemente

informato il medesimo Ente sullo sviluppo della causa, nonché di eventuali proposte conciliative e transattive; assume, altresì, l'obbligo di osservare il segreto professionale.

Il legale officiato è, inoltre, obbligato:

- a) a non azionare procedure monitorie a danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali dovutigli prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) a richiedere la riunione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;
- c) a fornire all'Amministrazione Comunale, senza pretesa di compensi in aggiunta a quelli di cui al precedente punto 2), i pareri richiestigli in corso di causa al fine di consentire all'Amministrazione l'assunzione delle determinazioni relative alla linea difensiva adottata.

Art. 3

(Recesso unilaterale e rinvio)

Le parti potranno recedere dal presente contratto solo per giusta causa. In ogni caso al professionista incaricato sarà dovuto il compenso per l'opera prestata, determinato in proporzione a quanto pattuito.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 2229 e successivi del c.c. e i principi di deontologia forense. La presente scrittura privata è valida ad ogni effetto di legge e le parti si danno reciproco atto che sarà registrata in caso d'uso.

Giovinazzo,

L'AVVOCATO

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE


Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1544 il
9 NOV. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
F.to *[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Teresa DE LEO

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li 9 NOV. 2012



[Signature]
